

**STATUTO DELLA: "SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI"**

S.I.S.T.AL.

ART. 1

ALLEGATO "B"
all' atto rep. n. 1934/6513

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari" in breve S.I.S.T.AL.

L'Associazione ha sede legale in Perugia, via San Costanzo snc; la sede operativa è quella del Presidente in carica.

ART. 2

FINALITA'

La Società non persegue fini di lucro. Essa si propone di contribuire al progresso della scienza e delle sue applicazioni nei seguenti campi: conservazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, gestione e controllo della qualità e sicurezza igienica degli alimenti e dei reflui da questi derivati, anche nei riguardi della percezione di questi temi da parte dei mezzi di informazione e dei cittadini e dell'insegnamento ai vari livelli. La vita della Società si ispira ai principi deontologici delineati dal Consiglio Direttivo approvati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 3

SCOPI

Per conseguire quanto si propone, la Società potrà:

- a. rappresentare il raggruppamento di Scienze e tecnologie alimentari - AGR/15 (ex G08A) nelle istituzioni pubbliche nazionali ed estere;
- b. promuovere studi, ricerche, commissioni di studio e diffonderne i risultati;
- c. organizzare convegni, tavole rotonde, videoconferenze, etc.;
- d. presentare relazioni e seminari dei Soci o di altre persone invitate dal Consiglio Direttivo;
- e. curare in proprio o patrocinare la pubblicazione di periodici, notiziari, monografie, ovvero qualunque altro tipo di materiale bibliografico o documentario;
- f. stabilire collegamenti con Associazioni affini ed altre istituzioni nazionali ed estere, nonché con organi tecnici ministeriali, regionali, locali, etc.;
- g. favorire incontri, collaborazioni e quanto necessario per un miglioramento della didattica e della ricerca negli ambiti di competenza;
- h. amministrare fondazioni e contributi finalizzati alla promozione di ricerche, al conferimento di premi scientifici, all'invito di eminenti studiosi stranieri e a riconoscimenti a personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nei campi di interesse della Società;
- i. intraprendere ogni altro atto od iniziativa per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.



A handwritten signature in black ink.



ART. 4

SOCI

La Società è costituita da: a. Soci ordinari, b. Soci onorari, c. Soci sostenitori.

La qualità di Socio obbliga al rispetto dello Statuto e del Regolamento e all'osservanza dei principi deontologici approvati dall'assemblea dei Soci. Il Socio è tenuto al versamento di una quota sociale annuale. La qualifica di Socio si perde per dimissione, per mancato pagamento delle quote sociali, per motivo grave; in quest'ultimo caso la proposta di radiazione del Socio viene proposta dal Consiglio Direttivo, sottoposta al parere del Collegio dei Probiviri e approvata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto a maggioranza dei presenti.

La qualità di Socio obbliga al rispetto dello Statuto e del Regolamento e all'osservanza del Codice di condotta professionale.

I Soci che siano receduti o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'Associazione, non possono trasferire ad altri la propria quota né richiedere la restituzione dei contributi e/o le quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

ART. 5

SOCI ORDINARI

Possono essere Soci ordinari i Professori e i Ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca e/o di didattica afferenti al raggruppamento AGR/15. Essi dovranno partecipare attivamente alla vita della Società, apportando ad essa una fattiva collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

I Soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo e compongono l'Assemblea dei Soci.

ART. 6

SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci onorari le persone fisiche che abbiano fornito contributi di rilevante ed indiscusso interesse nel campo d'attività della Società.

I Soci onorari, pur partecipando alla vita della Società, non godono dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 7

SOCI SOSTENITORI

Possono essere nominati Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche o gli Enti morali che versino annualmente alla Società una somma fissata dal Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori, pur partecipando alla vita della Società, godono del solo elettorato attivo.

ART. 8

PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio della Società è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di proprietà della Società;

- b. contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche ed Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c. eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario.

È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno, predisporrà il bilancio preventivo del successivo esercizio.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste o imposte dalla legge.

ART. 9

FINANZIAMENTI

Per il conseguimento dei propri scopi statutari la Società dispone:

- a. delle quote sociali
- b. delle oblazioni volontarie dei Soci
- c. di sovvenzioni e contributi elargiti da privati ed Enti
- d. di proventi delle iniziative promosse dalla Società.

ART. 10

ORGANI SOCIETARI

Sono organi della Società:

- a. il Presidente
- b. il vice-Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. l'Assemblea dei Soci
- e. il Collegio dei Revisori dei conti
- f. il Collegio dei Proviviri.

ART. 11

PRESIDENZA


Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare, sia immobiliare in nome e per conto della Società.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e sovrintende alle attività della Società e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. Su tali attività egli relaziona annualmente all'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.



Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere confermato. Egli di diritto diviene vice-Presidente nei tre anni successivi a quelli del proprio mandato, trascorsi i quali non può essere rieletto Presidente per almeno tre anni.

La carica di Presidente non è retribuita. Può comunque essere previsto un rimborso spese per trasferte effettuate per incarico del Consiglio Direttivo nell'interesse della Società.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal vice-Presidente, da tre Consiglieri e da un Tesoriere, tutti eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei Soci, ad eccezione del vice-Presidente (v. art. 11, comma 4) e del Tesoriere. Il più giovane d'età tra i Consiglieri funge da Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente, il vice-Presidente, i Consiglieri ed il Tesoriere non possono essere confermati nella carica. Per tutta la durata del mandato i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le altre cariche sociali previste dagli art.14 e 15.

Le cariche non sono retribuite. Può comunque essere previsto un rimborso spese per trasferte effettuate su incarico del Consiglio Direttivo nell'interesse della Società.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea dei Soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi statutari.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- a. la nomina del vice-Presidente, qualora la carica non sia ricoperta d'ufficio dal Presidente uscente avente diritto;
- b. la nomina del Tesoriere tra i quattro consiglieri eletti (v. art. 13, comma 3, punto b);
- c. di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Società;
- d. di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e. esaminare le domande di ammissione alla Società, di nominare i Soci ordinari e sostenitori, e di sottoporre a ratifica della prima Assemblea dei Soci i provvedimenti relativi, stabilendo le rispettive quote annuali;
- f. di formulare le proposte di nomina dei Soci onorari da sottoporre alla prima Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- g. di predisporre il Regolamento interno (di cui all'art. 17) e il Codice deontologico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti elettivi. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno quattro componenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o due membri, eccetto il Presidente, il Consiglio coopta il primo o i primi fra i non eletti.

ART. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari. All'Assemblea possono partecipare anche tutti gli altri Soci senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria quando egli ne riconosca l'opportunità o quando richiesta da almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota associativa, o per le modifiche di Statuto.

L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare:

- a. discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e fornisce le direttive per le azioni da svolgere in relazione agli scopi statutari;
- b. elegge il Presidente e quattro Consiglieri, i membri del Collegio dei Revisori dei conti ed i membri del Collegio dei Probiviri;
- c. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d. fissa l'ammontare delle quote sociali;
- e. ratifica le nomine dei Soci onorari e sostenitori disposte dal Consiglio Direttivo;
- f. nomina i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- g. delibera le modifiche allo statuto vigente con le modalità previste all'art. 16;
- h. delibera sul Codice deontologico proposto dal Consiglio di cui all'art. 2;
- i. delibera sul Regolamento interno di cui all'art. 17;
- j. delibera in caso di scioglimento della Società nei modi previsti dall'art. 18.

L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei soci aventi il diritto di voto ed in regola con il versamento della quota sociale; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti, purché in regola con il versamento delle quote sociali.

La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di due deleghe per Socio.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice dei votanti per alzata di mano.

Per le nomine a cariche sociali o in caso di radiazione di un Socio per motivo grave, le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto tra i propri soci.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

I Revisori durano in carica 3 anni e possono essere confermati. Per tutta la durata del mandato essi non possono ricoprire le altre cariche previste dagli art. 12 e 15.

Il Collegio predisponde le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea dei Soci unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

Le cariche non sono retribuite.

ART. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

La risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società relativamente all'attività sociale è demandata ad un Collegio dei Probiviri composto da tre Soci eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere confermati. Per tutta la durata del mandato i Probiviri non possono ricoprire le altre cariche sociali previste dagli art. 12 e 14.

Le cariche non sono retribuite.

ART. 16

MODIFICHE STATUTARIE

Per le modifiche allo Statuto è convocata l'assemblea straordinaria. Essa sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un'ora almeno dopo la prima, con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno degli aventi diritto di voto iscritti ed in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

ART. 17

REGOLAMENTO INTERNO

Le norme per il funzionamento della Società sono stabilite mediante apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria, mediante votazione a scrutinio palese, con il voto favorevole, di persona o per delega, dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

ART. 20

NORME TRANSITORIE

Saranno iscritti come **Soci Fondatori**, tutti coloro che invieranno la quota di iscrizione di Euro 50 e la scheda contenente i propri dati, entro la data del 15/02/2003.

In via transitoria, i soci firmatari dell'atto notarile costituiscono la prima assemblea dei soci, presieduta dal decano, la cui attività è limitata all'esame delle domande di ammissione degli aspiranti soci, alla loro relativa eventuale nomina ed alla convocazione della successiva Assemblea dei Soci, che, entro il mese di aprile 2003, procederà alla elezione degli organi societari.

